

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 settembre 2013, n. 0163/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 17 comma 4 della legge regionale 20/2012 per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati e delle colonie feline.**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 2/8/2023, n. 0134/Pres. (B.U.R. 16/8/2023, n. 33).

Art.1	Oggetto e finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Spese ammissibili
Art. 4	Presentazione della domanda
Art. 5	Concessione e erogazione del finanziamento
Art. 6	Norma transitoria
Art. 7	Entrata in vigore

Art.1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 11 ottobre 2012 n.20 disciplina i criteri e le modalità di concessione ai Comuni del finanziamento previsto dall'articolo 17 comma 4 della legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) per le spese sostenute per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 e delle colonie feline di cui all'art. 23, comma 2 della medesima legge.

Art. 2  
(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiari del finanziamento sono i Comuni, in forma singola e associata, che sostengono le spese per gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 e delle colonie feline di cui all'art. 23, comma 2 della medesima legge.

Art. 3  
(Spese ammissibili)

1. Sono spese ammissibili quelle destinate agli interventi di sterilizzazione, effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con le strutture di ricovero e custodia o con i comuni nella misura massima per ciascuna sterilizzazione di:

- a) 80 euro per gatto femmina di colonia felina;
- b) 50 euro per gatto maschio di colonia felina;
- c) 190 euro per cane femmina fino a 15 kg di peso;
- d) 220 euro per cane femmina dai 15 kg di peso;
- e) 100 euro per cane maschio fino a 15 kg di peso;
- f) 120 euro per cane maschio dai 15 kg di peso.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/8/2023, n. 0134/Pres. (B.U.R. 16/8/2023, n. 33).

1 bis. Sono spese ammissibili quelle destinate agli interventi di identificazione mediante inserimento di microchip, effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con le strutture di ricovero e custodia o con i comuni nella misura massima di:

- a) 15 euro per gatto femmina di colonia felina;
- b) 15 euro per gatto maschio di colonia felina.<sup>2</sup>

#### Art. 4

##### *(Presentazione della domanda)*

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica allegando una relazione con l'indicazione del numero di sterilizzazioni, suddivise ai sensi dell'art. 3 comma 1, effettuate nell'anno precedente nel proprio territorio e della spesa a tal fine sostenuta.

#### Art. 5

##### *(Concessione e erogazione del finanziamento)*

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4 la Regione provvede alla concessione e contestuale erogazione del finanziamento a ciascun Comune.

2. Ove i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute, il finanziamento è concesso proporzionalmente alle spese sostenute da ciascun Comune.

#### Art. 6

##### *(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione i Comuni presentano domanda entro il 30 settembre 2013 e sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per le sterilizzazioni effettuate fra l'entrata in vigore della legge regionale 20/2012 e il 31 agosto 2013.

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto da art. 1, c. 2, DPRReg. 2/8/2023, n. 0134/Pres. (B.U.R. 16/8/2023, n. 33). Il comma aggiunto deve correttamente intendersi come comma 1 bis.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.